



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 339/2024

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69561/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 23 maggio 2024.

Ad istanza di

V. M. (C.F.OMISSIS) nata a OMISSIS ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il domicilio digitale PEC di seguito indicato, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, dagli avv.ti Fernando Rizzo (C.F. RZZFNN65H19F158A - PEC: avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it) ed Andrea Vadalà (C.F. VDLNDR77H23F158D - PEC: avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it).

CONTRO

1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo nella
Via M. Toselli n. 5.

**2. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di
Palermo** (C.F. 05841790826), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con
sede in via del Vespro n. 129 in Palermo, rappresentata e difesa *ope legis*
dall'Avvocatura dello Stato nel cui ufficio distrettuale di Palermo è
domiciliata.

3. Università degli Studi di Palermo (C.F. 80023730825 – P. IVA
00605880822), in persona del rappresentante legale prof. Massimo MIDIRI
(C.F. MDRMSM62C30G273M), nato a Palermo il 30/03/1962, nella qualità
di Rettore *pro-tempore* domiciliato per la carica presso i locali del Rettorato
siti in Palermo in Piazza Marina 61 Palazzo Chiaromonte - Steri,
rappresentata e difesa come da procura rilasciata su foglio separato alla
memoria di costituzione, dall'avv. Paolo Ducato (C.F.
DCTPLA75M13G273L) e dall'avv. Francesca Paola Di Gregoli (C.F.
DGRFNC72P51G273W) dipendenti dell'Università degli Studi di Palermo, i
quali hanno dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il
presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: paolo.ducato@cert.unipa.it
- francescapaola.digregoli@cert.unipa.it.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2024, l'avv. Andrea Vadalà per
parte ricorrente, l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS e gli avv.ti Paolo
Ducato e Francesca Paola Di Gregoli per l'Università degli studi di Palermo.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra V. agiva avverso il provvedimento prot. n. 103201800059857 con cui l'Ente previdenziale aveva trasmesso l'atto n. OMISSISdi conferimento della pensione liquidata con il sistema misto nella inferiore misura annua lorda di € 29.492,81 e al fine di ottenere l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico calibrato sulla corretta retribuzione di dirigente sanitario I livello *ex art. 31* del dPR n. 761/1979, con il pagamento delle relative differenze pensionistiche a decorrere dal 01.02.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

I.a. A tal riguardo la ricorrente rappresentava di essere stata dipendente dell'Università degli studi di Palermo, in servizio presso l'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, erroneamente equiparata *ex art. 31* del dPR n. 761/79 alla categoria sanitaria DS (*ex VIII livello*) e collocata in quiescenza dal 31.12.2018, iscrizione n. OMISSIS.

La stessa evidenziava che per tale errata equiparazione aveva adito il Tribunale di Palermo, per ottenere il diritto alla corretta equiparazione economica *ex art. 31* del d.P.R. n. 761/79 al superiore profilo di dirigente sanitario I livello.

L'istante rappresentava di essere stata un funzionario tecnico universitario e, quale dipendente dell'Ateneo in servizio presso un Policlinico, di avere diritto, per l'aggravio di mansioni assistenziali svolte presso l'A.O.U., ad essere equiparata economicamente al dirigente sanitario non medico (*ex X livello*), in applicazione dell'*art. 31* del d.P.R. n° 761 del 1979 e della tabella di corrispondenza al D.I. 09.11.1982.

Con sentenze n. 2415/2011, 2501/2016, 85/2022 (passate in giudicato), il

Tribunale di Palermo, sez. lavoro, riconosceva all'odierna ricorrente, a decorrere dal 01 luglio 1998 alla quiescenza, il diritto all'equiparazione economica al dirigente sanitario non medico (ex X livello), condannando, in via solidale, A.O.U. e Università di Palermo a pagare all'odierna ricorrente le relative differenze retributive ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79.

L'istante rilevava che con sentenza n. 2415/2011 veniva liquidata e pagata la somma pari ad € 68.009,72 per il periodo dal 01.07.1998 al 31.12.2002 a titolo di stipendio tabellare; con sentenza n. 2501/2016 veniva la liquidata e pagata la somma pari ad € 152.350,20 per il periodo dal 01.01.2003 al 14.01.2013 a titolo di stipendio tabellare ed, infine, con sentenza n. 85/2022 veniva liquidata e pagata la somma pari ad € 70.940,25 per il periodo 15.01.2013 al 31.12.2018 a titolo di stipendio tabellare.

La difesa della ricorrente evidenziava che nei periodi successivi alle pubblicazioni delle suddette sentenze venivano inviate negli anni 2013, 2016, 2017, 2019 e 2023 diffide alle Amministrazioni resistenti, in ragione delle rispettive competenze, al fine di provvedere ad ogni adempimento necessario a mettere in condizioni l'Istituto previdenziale ad eseguire quanto di sua competenza per la liquidazione di una pensione che tenesse conto degli arretrati erogati ex art. 31 dPR n. 761/79.

La ricorrente lamentava che, nonostante la migliore posizione economica acquisita (da categoria DS ruolo sanità a dirigente sanitario I livello non medico), il trattamento previdenziale passato e presente erogato non teneva in debito conto di tale mutata condizione protratta sino alla quiescenza, ciò malgrado l'erogazione delle differenze retributive e la maturazione dei relativi ed aggiuntivi contributi previdenziali ed assistenziali, in virtù dei

titoli sopra indicati.

Con l'atto contestato l'INPS provvedeva al conferimento di pensione con la quantificazione di un importo annuale lordo pari ad € 29.492,81, di cui € 11.933,71 quale prima quota pensione, € 13.564,56 quale seconda quota pensione ed € 3.994,54 quale terza quota pensione.

La sig.ra V. lamentava che l'INPS avrebbe errato nel determinare il trattamento pensionistico spettante in quanto aveva preso a riferimento uno stipendio errato, ovvero quello di categoria DS, pari ad € 32.561,28 di cui € 16.269,19 quale retribuzione base, € 6.545,24 quale indennità integrativa speciale, € 8.040,24 quale indennità ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 761/79, omettendo quindi di considerare il trattamento fondamentale del dirigente sanitario erogato in virtù dei titoli giudiziali sopra indicati.

In particolare, veniva rilevato che sulla base del prospetto di calcolo contenuto nell'atto di liquidazione risultava che l'Istituto aveva utilizzato per il calcolo della "prima quota di pensione" una retribuzione pensionabile alla cessazione (pari ad € 32.561,28) di gran lunga inferiore a quella in concreto accertata in sede giudiziale dal CTU e riconosciuta in sentenza, pari ad € 46.239,38 oltre le maggiorazioni di legge evidenziando che anche la seconda e la terza quota erano errate perché parametrize sulla retribuzione del DS piuttosto che su quella del dirigente ex art. 31 dPR n. 761/79.

La ricorrente evidenziava che i ricorsi in via amministrativa inoltrati telematicamente all'INPS prot. n. 2400219, n. 2403229 en. 2403234 erano rimasti senza riscontro positivo.

Si evidenziava, altresì, l'opportunità di acquisire anche dall'Università degli Studi di Palermo e dall'AOU "P. Giaccone" di Palermo l'elaborazione e la

produzione in giudizio della scheda cd “ultimo miglio”, del Mod. 51 ed ogni altro documento, comunque denominato, contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i titoli giudiziari menzionati ed idoneo alla riliquidazione della pensione sul corretto parametro del dirigente sanitario *ex art. 31 dPR n. 761/1979*.

I.b. Parte ricorrente, quindi, adiva questa Corte deducendo che l’INPS aveva preso quale base di riferimento per il calcolo di tutte le quote pensionistiche la retribuzione errata della categoria DS e non quella di dirigente sanitario *ex art. 31 dPR n. 761/1979* riconosciuta con le suddette sentenze passate in giudicato.

A tal proposito venivano richiamate le indicazioni di prassi dell’INPS e la giurisprudenza di questa Corte, che avevano predicato la computabilità dell’indennità *ex art. 31 dPR n. 761/1979* in tutte le componenti relative al calcolo del trattamento pensionistico, invocando il diritto di ritenere utile, per la determinazione di tutte le quote pensionistiche, la retribuzione del dirigente sanitario riconosciuta nelle predette sentenze citate.

La ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico calibrato sul trattamento economico *ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979* del dirigente sanitario I livello non medico, alla luce degli arretrati versati per i titoli giudiziali indicati in premessa, previa disapplicazione e/o annullamento di ogni atto contrario nella misura annua pari ad € 38.000,00 oltre 13° mensilità o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa anche attraverso CTU richiesta al punto sub 5;

2) per l’effetto condannare l’INPS resistente alla corresponsione della

pensione come sopra riliquidata oltre al pagamento della differenza tra le

precedenti rate non adeguate e quanto dovuto per il trattamento spettante

sulla retribuzione *ex art. 31 del d.P.R. n. 761/79* del dirigente sanitario I

livello non medico, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

3) ordinare a Università degli Studi di Palermo e all'AOU "P. Giaccone" di

Palermo l'elaborazione e la produzione in giudizio della scheda cd "ultimo

miglio", Mod. 51 od ogni altro documento, comunque denominato,

contenente i dati aggiornati agli arretrati versati per i titoli giudiziari

menzionati utile e funzionale alla riliquidazione della pensione sul corretto

parametro del dirigente sanitario *ex art. 31 dPR n. 761/79*.

4) In via subordinata, ove dovesse emergere che le Amministrazioni, non

abbiano posto in essere tutti gli adempimenti necessari all'accoglimento

della domanda principale, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al

risarcimento in forma specifica *ex art. 13 della L. n. 1338/1962*, o a

qualsivoglia altro titolo, con la condanna delle stesse alla costituzione di una

rendita vitalizia reversibile pari alla quota di pensione nella misura indicata

al punto 1 delle conclusioni calibrata sull'intero trattamento fondamentale

del dirigente sanitario del ruolo sanitario, ovvero al risarcimento per danni

per omessa o incompleta contribuzione con la condanna al pagamento anche

delle differenze dovute e debende dal ricorrente dal collocamento in

quiescenza al dì del diritto, e pari agli stessi arretrati e differenze mensili

indicate al superiore punto 1 delle conclusioni, oltre interessi legali e

rivalutazione monetaria nei limiti di legge.

5) ove occorra, disporre C.T.U. contabile per l'accertamento del corretto

trattamento pensionistico, calibrato sulla corretta retribuzione percepita *ex*

art. 31 del d.P.R. n. 761/79 quale dirigente sanitario non medico del ruolo

sanità sulla base delle sentenze n. 2415/2011, n. 2501/2016 e n. 85/2022, e

la quantificazione delle differenze tra quanto percepito e quanto dovuto.

5) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

II. Con decreto del 29 maggio 2024 veniva fissata l'udienza di discussione

per il 18 ottobre 2024.

In data 30 maggio 2024 parte ricorrente depositava la prova della notifica

del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. In data 21 giugno 2024 l'Università di Palermo trasmetteva il fascicolo

amministrativo della ricorrente che era integrato in data 4 luglio 2024 con la

trasmissione di ulteriore documentazione.

IV. In data 4 ottobre 2024 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo di

dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese

di giudizio.

L'Istituto, dopo avere richiamato i fatti di causa, rappresentava che con una

prima liquidazione del trattamento pensionistico, avvenuta con atto

n.PA1032018002133 del 10.12.2018, era stato erogato all'odierna ricorrente

un trattamento pensionistico di anzianità avente decorrenza 31.12.2018, sulla

scorta dei dati certificati in posizione assicurativa dal datore di lavoro in data

24.07.2018, riconoscendo all'atto di cessazione la qualifica "posizione

economica D1". Successivamente, con PEC del 14.01.2019 era pervenuta da

parte dell'AOUP di Palermo una nota con la quale si comunicava che vi era

stato un aggiornamento degli importi a seguito della PEO avente decorrenza

01.01.2018 e, pertanto, l'Ente aveva provveduto ad una riliquidazione del

trattamento pensionistico che sarà applicata sulla rata del mese di novembre

2024.

L'INPS deduceva che tale riliquidazione dovrebbe essere satisfattiva delle richieste della Sig.ra V. posto che gli importi della retribuzione aggiornata con la indennità de Maria come determinata nel contenzioso intercorso tra le altre parti di questo giudizio, sono quelli comunicati dall'Amministrazione. L'Istituto si opponeva ai calcoli effettuati dalla ricorrente ove difformi con la liquidazione effettuata con la nuova determina e si opponeva a CTU perché non supportata, evidenziando che la nuova determinazione, prendendo a riferimento una nuova retribuzione, recava ovviamente nuove quantificazioni delle quote di pensione.

V. In data 7 ottobre 2024 si costituiva in giudizio l'Università degli Studi di Palermo.

In via preliminare l'Amministrazione eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto a quanto argomentato e richiesto dalla ricorrente, contestando ogni addebito ed ogni forma di corresponsabilità dell'Ateneo in ordine all'eventuale mancato adeguamento della posizione previdenziale della ricorrente in ragione delle indennità di equiparazione ospedaliera ex art. 31 co. 2 DPR 761/1979, *in primis* poiché tale eventuale nocumento deriverebbe esclusivamente dall'inerzia dell'Azienda Ospedaliera in ordine alla mancata comunicazione, sia all'Università che direttamente all'INPS, degli aggiornamenti stipendiali relativi alle suddette differenze stipendiali, stante la competenza contabile esclusiva dell'AOUP.

La difesa della resistente richiama la documentazione già versata in atti ed in particolare le note prot. 92717 dell'8/10/2024, prot. prot. 45383 del 23/03/2023 e prot. 24877 del 19/02/2024 dalle quali emergerebbe che

l'Ateneo, proprio in ragione delle diffide pervenute, si fosse fatta parte attiva nel richiedere gli aggiornamenti stipendiali dell'interessata all'Azienda Ospedaliera, odierna convenuta, proprio al fine di effettuare le relative comunicazioni all'Istituto Previdenziale.

A tal proposito si chiariva che la ricorrente, pur dipendendo giuridicamente dall'Università degli Studi, era stata "utilizzata" ex art. 8 comma 5 D.lgs. 517/99 e norme correlate, dall'AOUP di Palermo "Paolo Giaccone", ed era stata legata a quest'ultima da un rapporto di servizio e si evidenziava che l'indennità ex art. 31 co. 1 del dPR n. 761/79 risultava finanziata esclusivamente con fondi regionali ed erogata per il tramite del bilancio dell'Azienda ospedaliera. Venivano richiamati i protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università e la regolazione dei rapporti tra quest'ultime e il SSR, ai sensi dell'art 1 del Dlgs n. 517/1999, in merito al trattamento economico del personale operante presso l'azienda ospedaliera i cui passaggi amministrativo-contabili erano riassunti nel modo seguente:

- la Regione risulta tenuta a versare le somme necessarie al pagamento delle indennità direttamente nelle casse dell'Azienda.
- l'Azienda provvede alla regolarizzazione dello *status* giuridico dei lavoratori ed al successivo pagamento delle indennità perequative.
- l'Università si limita a garantire il versamento del trattamento economico tabellare del proprio lavoratore assegnato in servizio presso l'Azienda.

Veniva, quindi, richiamata la nota PEC prot. 111342 del 04/07/2024 tramessa in seno al fascicolo amministrativo dove si evincerebbe che il credito vantato dalla ricorrente fa capo all'Azienda Ospedaliera e quest'ultima, in riscontro alle richieste istruttorie avanzata dall'Ateneo,

aveva precisato di avere provveduto al pagamento delle differenze retributive spettanti e riconosciute dal Giudice del Lavoro negli arresti sopra indicati ed in particolare per le sentenze nn. 2415/2011 e 2501/2016 di avere erogato le somme a seguito di pignoramento presso terzi e senza elaborazione di cedolino stipendiale, mentre per la sentenza n. 85/2022 di avere corrisposto la somma di € 70.940,25 mediante elaborazione di cedolino paga relativo al mese di agosto 2022 con pagamento dei relativi oneri contributivi all'I.N.P.S. per € 23.410,28 e trasmissione in data 28.09.2022 del DMA2 cod. identificativo 74770136.

Nel merito la difesa della resistente riteneva infondate le pretese attoree finalizzate a conseguire un trattamento pensionistico calibrato sulla retribuzione pensionabile del dirigente sanitario di I livello, per effetto del riconoscimento avvenuto in sede giudiziale, in epoca successiva al collocamento in quiescenza (la prima sentenza è del 2011) di una indennità perequativa (c.d. indennità ospedaliera o De Maria) già ritenuta pensionabile dalla Corte costituzionale.

Sul punto veniva richiamata giurisprudenza di questa Sezione (sentt. n. 429 e 430 del 2020) evidenziando che “ai fini delle pensionabilità della c.d. indennità “piccola De Maria” o “integrazione ospedaliera” attribuita in servizio a dipendenti universitari privi di qualifica dirigenziale, “equiparati” a dirigenti del comparto sanitario, occorre discernere le diverse voci stipendiali che concorrono a determinarla: è noto che, tra queste, la c.d. “indennità di posizione minima contrattuale” ed una parte dell’indennità di risultato previste nel CCNL dei dirigenti sanitari sono state “conglobate” nello stipendio tabellare dei “dirigenti sanitari” (art. 41 del CCNL dirigenti

2002-2005) e in tale misura può dirsi che, dalla data di vigenza di tale disciplina pattizia, siano diventate componenti fisse e continuative della retribuzione tipica del dirigente ma non anche di quella del dipendente che non possiede tale qualifica.

Non essendo tipiche del trattamento tabellare o fondamentale del personale non dirigenziale, cui la ricorrente appartiene, la circostanza della loro fruizione in costanza di rapporto lavorativo, quale beneficio economico a titolo di “equiparazione” - ossia per mezzo di un istituto a valenza meramente economica e di natura non corrispettiva bensì perequativa ... non può trasformarle in voci valorizzabili ai fini pensionistici in quota A, ancorché di esse se ne predichi il godimento con carattere di fissità e continuità”.

Inoltre, si aggiungeva che la dipendente era già in quiescenza, dal 1998, quindi in epoca anteriore al primo accertamento giudiziale che le aveva riconosciuto il diritto a detta equiparazione, per cui a dette somme non poteva che riconoscersi una natura risarcitoria perché intervenute in epoca successiva alla chiusura della partita stipendiale e alla maturazione del TFR.

Da tale logica premessa deriva che le stesse sarebbero ulteriormente escluse in quanto somme conseguite a titolo risarcitorio rientranti nella previsione di cui al comma 4 dell’art. 12 della legge 153/1969 e, quindi, escluse dagli emolumenti corrisposti al lavoratore che concorrono a formare la base pensionabile ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.

In ultimo, si rilevava, in subordine, l’inammissibilità della domanda relativa al risarcimento in forma specifica ex art 13 della 1338/1962 atteso che, stante la vigenza dell’art. 3 co. 10-bis della L. 335/1995, i termini di prescrizione,

referiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai lavoratori dipendenti pubblici non trovano applicazione fino al 31 dicembre 2024.

VI. In data 17 ottobre 2024 parte ricorrente trasmetteva note di deposito in cui per identico fatto processuale si depositava la sentenza n. 716/2021 di questa Sezione e con riferimento alle sentenze di questa Sezione citate dall'Università di Palermo (n. 429/2020 e 430/2020), si depositavano le sentenze della Sez. giurisdizionale d'Appello per la regione Siciliana n. 155/A/2021 e 156/A/2021 che le avevano riformate.

VII. All'udienza del 18 ottobre 2024 le parti articolavano le seguenti difese. L'avv. Vadalà per la ricorrente si opponeva alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'INPS nella memoria di costituzione, evidenziando che essa si basa su un provvedimento di riliquidazione correlato ad una comunicazione del 2019 fatta dall'AOUP di Palermo avente ad oggetto un PEO della ricorrente da DS5 a DS6 che non riguarda la materia del contendere, visto che la causa verte sulla rideterminazione del trattamento pensionistico in conseguenza delle differenze stipendiali ex art. 31 dPR 761/1979 riconosciute con sentenze del Tribunale di Palermo. Lo stesso, quindi, insisteva nel ricorso e nella domanda formulata al punto 3 delle conclusioni dell'atto introduttivo.

L'avv. Di Gregoli per l'Università di Palermo si riportava alla memoria depositata insistendo nella richiesta di estromissione del giudizio e richiamando la nota del 04/07/2024 dell'AOUP di Palermo dove era stato rappresentato che il trattamento pensionistico in godimento della ricorrente non tiene conto delle suddette sentenze.

L'avv. Norrito per l'INPS confermava che la pensione in godimento alla ricorrente non comprende l'indennità de Maria e deduceva che per una riliquidazione completa era necessaria l'integrazione delle DMA da parte dell'AOUP di Palermo.

L'avv. Vadalà, in replica, evidenziava l'importanza di una collaborazione reciproca tra le due Amministrazioni datoriali.

Ultimata la discussione, la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va dichiarata ex art. 93 c.g.c. la contumacia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo che ritualmente evocata non si è costituita in giudizio.

2. Sempre in via pregiudiziale va affronta la questione sollevata dall'Università degli Studi di Palermo sul suo difetto di legittimazione passiva nell'odierno giudizio.

Secondo l'insegnamento costante della Corte Suprema, l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr.: Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2951/2016; C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).

Secondo tale consolidato orientamento legittimati passivi sono tutti coloro che hanno interesse a contraddire la domanda proposta nel giudizio, per mantenere una situazione giuridica opposta a quella che viene

richiesta al giudice dall'attore.

Nel caso di specie sussiste la legittimazione (passiva) concorrente dell'Università degli Studi di Palermo con l'AOUP "P. Giaccone" e con l'INPS (anch'esse convenute) atteso che il *petitum* sostanziale introdotto da parte ricorrente avente ad oggetto la riliquidazione della pensione in godimento computando le differenze retributive riconosciute dal giudice del lavoro con tre diverse sentenze passate in giudicato riguarda compiti che devono essere svolti anche dall'Università di Palermo per come riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente nella sua memoria di costituzione.

Conseguentemente, l'Università degli Studi di Palermo non può rimanere estranea alla decisione dell'odierno giudizio.

3. Passando al merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le considerazioni di seguito svolte.

Oggetto del giudizio è il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento dal 31.12.2018 con il computo delle differenze retributive riconosciute in sede giuslavoristica con le sentenze del Tribunale di Palermo n. 2415/2011, n. 2501/2016 e n. 85/2022 che hanno condannato le due *ex* Amministrazioni datoriali (Università di Palermo e AOUP "P. Giaccone" di Palermo) al pagamento, per il periodo complessivo dal 01.07.1998 al 31.12.2018, delle differenze retributive dovute ai sensi dell'art. 31 DPR n. 761/1979 avendo riconosciuto l'equiparazione economica dello stipendio della sig.ra V. al trattamento fondamentale del dirigente sanitario non medico con esclusione della voce retributiva "retribuzione di posizione" ritenuta non spettante dal giudice del lavoro perché collegata al conferimento di un incarico dirigenziale non sussistente nella fattispecie.

Dagli atti del giudizio emerge in modo non controverso che tali sentenze giuslavoristiche sono state portate ad esecuzione per cui alla ricorrente sono stati pagati gli importi riconosciuti dal Tribunale di Palermo oltre interessi e rivalutazione (cfr. nota dell'Area risorse umane dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo indirizzata all'Ufficio legale-contenzioso dell'Azienda ospedaliera e per conoscenza all'Avvocatura di Ateneo acquisita al protocollo dell'Università di Palermo in data 27.06.2024, all. integrazione fascicolo amministrativo del 04.07.2024).

In particolare, gli importi riconosciuti dalle due sentenze n. 2415/2011 e n. 2501/2016 del Tribunale di Palermo sono stati pagati a seguito di pignoramento presso terzi nei confronti di Unicredit S.p.A., nella qualità di tesoriere dell'Università di Palermo all'epoca dei fatti, rispettivamente nella data del 24.09.2012 e nel corso del 2017 senza l'emissione di alcun cedolino straordinario. Di contro l'importo a titolo di differenza retributiva riconosciuto con la sentenza n. 85/2022 del Tribunale di Palermo è stato pagato a seguito di emissione di cedolino straordinario nel mese di agosto 2022 e con riferimento a tale importo sarebbe stati versati all'INPS i relativi oneri previdenziali per un importo di euro 23.410,28 e in data 28.09.2022 sarebbe stata trasmessa all'INPS la DMA2 con codice identificativo n. 74770136.

Nella stessa nota è stato evidenziato che la pensione in godimento della ricorrente si riferisce agli "importi stipendiali con i miglioramenti economici anteriori alle sentenze predette".

Quando detto rende del tutto infondata la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'INPS nella memoria di costituzione

considerato che la recente riliquidazione disposta dall'Istituto con atto n. PA1032024000511 si riferisce a materia diversa da quella oggetto dell'odierno giudizio visto che si è trattata di "riliquidazione per contestuale implementazione denunce mensili analitiche e aggiornamento dati retributivi alla cessazione a seguito della progressione economica orizzontale avente decorrenza 01.01.2018, come da comunicazione pervenuta con pec dall'amministrazione in data 14.01.2019".

Dagli atti di causa emerge, quindi, che al momento della presente decisione il trattamento pensionistico in godimento della ricorrente decorrente dal 31/12/2018 non è stato riliquidato dall'INPS in modo da tenere conto di tutte le decisioni del giudice ordinario che hanno riconosciuto in modo definitivo alla ricorrente il diritto all'indennità De Maria con equiparazione economica al trattamento fondamentale del dirigente sanitario non medico per il periodo dal 01.07.1998 al 31.12.2018.

Dalla superiore ricostruzione dei fatti appare chiaro che con riferimento alle sentenze del Tribunale di Palermo n. 2415/2011 e n. 2501/2016 l'AOUP "P. Giaccone" di Palermo e l'Università di Palermo, per quanto di rispettiva competenza, non hanno tempestivamente assolto all'obbligo di comunicare all'INPS i nuovi dati retributivi della sig.ra V. rilevanti ai fini pensionistici.

Di conseguenza l'Istituto previdenziale non ha potuto procedere alla rideterminazione della pensione della ricorrente in considerazione che, in generale, il vigente sistema di liquidazione delle pensioni pubbliche si articola come un procedimento complesso in cui l'Amministrazione datoriale comunica all'Istituto previdenziale i dati retributivi utili i fini della liquidazione e dell'ammissione a pagamento del trattamento pensionistico

(cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. siciliana, sentt. n. 964/2021, n. 12 e n. 19 del 2018, n. 263/2019, n. 1066/2012).

Di contro, con riferimento alla sentenza n. 85/2022 del Tribunale di Palermo risulta in atti che in data 28 settembre 2022 è stata inviata dall'AOUP "P. Giaccone" di Palermo all'INPS la relativa denuncia mensile analitica anche se l'Istituto previdenziale non ha provveduto alla riliquidazione della pensione *in parte qua*.

4. Alla luce delle superiori considerazioni risulta manifesto il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento sulla base delle differenze retributive *ex art. 31 dPR n. 761/1979* riconosciute dalle sentenze passate in giudicato del Tribunale di Palermo n. 2415/2011, n. 2501/2016 e n. 85/2022 a decorrere dalla data di quiescenza (31.12.2018). Di contro del tutto manifestamente infondate sono le difese articolate dall'Università degli Studi di Palermo finalizzate ad attribuire agli importi riconosciuti dal giudice del lavoro alla sig.ra V. una natura risarcitoria e non retributiva sulla base di un presupposto fattuale del tutto erroneo secondo cui tali sentenze sarebbe tutte intervenute dopo il suo collocamento in quiescenza dal 1998, considerato che la ricorrente, invece, è stata posta in quiescenza dal 31 dicembre 2018.

Questo Giudice osserva che la pensione della ricorrente è stata liquidata con il sistema mito 2012 per cui, ai fini della riliquidazione di tale trattamento, le suddette differenze retributive *ex art. 31 dPR n. 761/1979* riconosciute dal giudice del lavoro vanno computate in tutte e tre le quote della pensione (quote retributive A e B e quota contributiva C).

Conseguentemente, con riferimento alle differenze retributive riconosciute

con le sentenze del Tribunale di Palermo n. 2415/2011 e n. 2501/2016

l'AOUP "P. Giaccone" e l'Università degli Studi di Palermo, per quanto di

rispettiva competenza, devono elaborare e trasmettere all'INPS la

certificazione della posizione economica della ricorrente ai fini della

riliquidazione della pensione.

Con riferimento alle differenze retributive derivante dalla sentenza n.

85/2022 l'AOUP "P. Giaccone", l'Università degli Studi di Palermo e

l'INPS, secondo le rispettive competenze e per quanto non ancora

adempito, devono completare gli adempimenti procedurali finalizzati

alla soddisfazione del diritto della ricorrente alla rideterminazione della

pensione con riferimento all'indennità ex art. 31 d.P.R. 761/1979

riconosciuta dal giudice del lavoro con la suddetta sentenza.

Completati tali adempimenti propedeutici, l'INPS deve procedere alla

riliquidazione complessiva della pensione della ricorrente con riferimento a

tutte e tre le suddette sentenze giuslavoristiche e corrispondere alla ricorrente

il trattamento pensionistico così come riliquidato nonché pagare le differenze

dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e

della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp.

att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al

pagamento.

Risultano assorbite tutte le altre questioni poste dalla ricorrente nel ricorso

introduttivo del giudizio.

5. Considerato che nella fattispecie l'inadempimento principale ai fini

dell'attribuzione del bene pensionistico richiesto dalla ricorrente può essere

imputato all'AOUP "P. Giaccone" di Palermo, tale Ente va condannato al

pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che sono liquidate in dispositivo.

Sussistono giusti motivi, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n. 77/2018), per la compensazione delle spese di lite con l'Università degli Studi di Palermo e con l'INPS.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento sulla base delle differenze retributive *ex art. 31 dPR n. 761/1979* riconosciute dalle sentenze del Tribunale di Palermo n. 2415/2011, n. 2501/2016 e n. 85/2022 come specificato in parte motiva a decorrere dalla data di quiescenza;

- condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo e l'Università degli Studi di Palermo, per quanto di rispettiva competenza, ad elaborare e trasmettere all'INPS la certificazione della posizione economica della ricorrente, in conseguenza delle suddette sentenze, ai fini della riliquidazione della pensione;

- condanna l'INPS alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c.*, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- condanna l' l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone"

di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che

sono quantificate complessivamente in euro 1.500 (*millecinquecento/00*)

oltre oneri di legge;

- compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e le altre due

Amministrazioni resistenti (INPS e Università degli studi di Palermo).

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 31 ottobre 2024

Pubblicata il 4 novembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)